

COMUNE DI STAGNO LOMBARDO

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEppo ITALIANO (JURE SANGUINIS) EX ART. 1 L. N.91/1992 ED EX ART. 1 L. N.555/1912

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa dell'Ente e dei principi generali stabiliti della legge, le modalità ed i termini del procedimento amministrativo avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (jure sanguinis) da avo a suo tempo emigrato dall'Italia in un Paese straniero.

Il procedimento può essere avviato nel Comune di Stagno Lombardo dai cittadini stranieri che siano regolarmente soggiornanti nel territorio comunale e siano iscritti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente con abitazione nel Comune, secondo quanto prescritto dalla L. 555/1912, dalla L. 91/1992, dal DPR n.396/2000, dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.K/28.1/1991 nonché dalle istruzioni ministeriali e dagli atti legislativi o regolamentari vigenti in materia.

Articolo 2 - Unità organizzativa Responsabile del Procedimento

Il procedimento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis), ex art. 1, L. n.91/1992 ed ex art.1, L. n.555/1912, di seguito indicato come procedimento, è assegnato all'unità organizzativa competente, ai sensi dell'art.4, L. n.241/1990, individuata nei Servizi Demografici - Ufficio dello Stato Civile.

Articolo 3 - Presentazione istanza

L'Istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis è presentata all'Ufficiale dello Stato Civile previo appuntamento, fissato dall'Ufficiale dello Stato Civile entro il termine massimo di n.30 giorni. L'Istanza deve essere presentata nel giorno e nell'orario dell'appuntamento, personalmente dall'interessato, corredata dalla documentazione di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1 del 08.04.1991.

Articolo 1 - Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza

Ha titolo a richiedere presso questo Comune il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana jure sanguinis, ex art.1, L. 91/1992 ed ex art. 1, L. 555/1912, il cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio comunale di Stagno Lombardo.

Articolo 4 - Adempimenti preliminari del Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento al momento della presentazione dell'istanza:

1. provvede a formalizzare il recepimento dell'istanza attribuendo un numero di protocollo;
2. rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione (avvio del procedimento)
3. effettua una prima valutazione della regolarità della documentazione presentata rendendo edotto l'interessato:
 - dell'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis; in tal caso il Responsabile del procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/1990;
 - di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibile e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis; in tal caso il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ai sensi dell'art.2 comma 1 della L.241/1990.

Articolo 5 - Discordanze

Nel caso in cui vi siano dati anagrafici (nomi, cognomi, date di nascita e/o età) errati ovvero altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenza sugli atti di stato civile, al fine di verificare la fondatezza della domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano e, quindi, di consentire all'Ufficiale di Stato Civile di concludere con esito positivo il procedimento, il richiedente deve provvedere a far rettificare gli atti presso le competenti Autorità/Istituzioni

degli Stati esteri oppure integrare con opportuna documentazione l'istanza presentata; tale documentazione integrativa deve in ogni caso essere rilasciata dalle competenti Autorità/Istituzioni degli Stati Esteri.

Se entro il termine assegnato l'Ufficiale dello Stato l'interessato non produrrà la documentazione richiesta, la domanda s'intenderà decaduta per tacita rinuncia, senza onere di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale allorché con la richiesta d'integrazione sia stato espressamente enunciato il suddetto eventuale effetto. Qualora la documentazione pervenuta non sia idonea ad assicurare la ricostruzione della discendenza o l'acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell'interessato si procederà, ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n.396/2000, al rigetto della domanda, previa comunicazione ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/1990.

Il termine previsto per la conclusione del procedimento di cui al successivo art.9 è sospeso fino al ricevimento della documentazione rettificata/corretta o fino allo scadere del termine assegnato dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi del precedente comma 5 nel caso di mancato riscontro alla richiesta della documentazione.

Articolo 6 - Termine di conclusione del procedimento

Il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art.2, L. 241/1990, è stabilito in n.180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.

Articolo 7 - Sospensione del termine di conclusione del procedimento

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore ai trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art.2, comma 7, della L. 241/1990.

Articolo 8 - Interruzione del termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art.10 bis, L. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza stessa.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che decorrono nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni, o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Articolo 10- Rinvio dinamico

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme legislative o regolamentari in materia. Nelle more dell'adeguamento si applica immediatamente la normativa sopravvenuta, disapplicando le norme del presente Regolamento incompatibili con essa.

Le norme del presente Regolamento dovranno essere altresì integrate ed interpretate secondo i pareri e le Circolari ministeriali emanate in materia.

Articolo 11- Adozione del provvedimento

Il procedimento è concluso con l'adozione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile di un provvedimento espresso, come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 08.04.1991.

Articolo 12- Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia

Articolo 13- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.